

# Società dei territorialisti e delle territorialiste

## STATUTO (Bozza del 13 dicembre 2011)

### Titolo I

#### Disposizioni generali: denominazione, sede scopi

**Art. 1.** - E' costituita una associazione denominata **Società dei territorialisti/e (SdT)**

L'associazione ha sede in Firenze c/o LAPEI (Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti) via Micheli 2.

**Art. 2.** - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. L'associazione ha finalità culturali e di promozione del confronto fra discipline scientifiche che assumono la centralità del valore dei beni patrimoniali locali nei processi di trasformazione finalizzati al benessere sociale e alla felicità pubblica, all'integrità dei sistemi di sostegno della vita sul nostro pianeta, sviluppando conoscenza e responsabilità sociale nei confronti del *territorio come bene comune*. L'associazione sviluppa i principi contenuti nel Manifesto fondativo.

A tal fine l'associazione intende:

a) sviluppare il dibattito scientifico per la fondazione di un *corpus unitario, multidisciplinare e interdisciplinare delle arti e delle scienze del territorio* di indirizzo territorialista, che sia in grado di affrontare in modo relazionale e integrato la conoscenza e la trasformazione del territorio;

b) promuovere strutture, associazioni, centri di ricerca autonomi di carattere culturale e scientifico indirizzati allo sviluppo di progetti territoriali improntati alla *autosostenibilità*;

c) promuovere la cultura territorialista nella didattica e nella ricerca universitaria, indirizzando il dibattito e promuovendo la formazione di scuole, dipartimenti, dottorati, centri di ricerca, corsi di laurea improntati alla multidisciplinarietà, alla interdisciplinarietà, alla ricomposizione dei saperi nelle scienze del territorio;

d) promuovere indirizzi per le politiche, piani, progetti e strumenti di *governo del territorio* che valorizzino la cittadinanza attiva verso modelli societari auto-sostenibili;

e) promuovere progetti di ricerca sperimentali multi-transdisciplinari in rapporto a enti internazionali, nazionali, regionali; promuovere su temi di interesse generale proposte di legge, manifesti culturali, rapporti, ecc;

f) elaborare e fornire strumenti scientifici, culturali e tecnici alla *progettualità sociale* che promuove il territorio e i suoi valori patrimoniali, materiali e immateriali, come beni comuni e che sperimenta forme innovative della loro gestione;

g) promuovere reti internazionali con associazioni, centri di ricerca, istituti universitari che si muovano in orizzonti culturali simili;

h) promuovere un *congresso annuale*, dotarsi di una *rivista* con relazioni e *referee* internazionali.

**Art. 3.** - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia nei confronti degli organi di governo, dell'Università, delle aziende pubbliche e private e degli enti pubblici territoriali.

## Titolo II

### I soci

**Art. 4.** – Sono membri dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività professionale, istituzionale, di ricerca, di insegnamento o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa e la cui attività non confligge con le finalità dell'associazione. La verifica di ammissibilità dei soci è fatta dal Comitato Direttivo e sottoposta all'assemblea.

I soci sono articolati in soci fondatori/sostenitori, soci ordinari e soci junior (studenti, giovani laureati).

**Art. 5** - I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua (pena la decadenza dalla qualità di socio) il cui importo per ogni categoria è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Le somme versate per le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono altresì intrasmissibili.

**Art. 6.** - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

## Titolo III

### Organi dell'associazione

**Art. 7.** - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l' Assemblea dei Soci
- b) il Comitato Scientifico
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Presidente;
- e) la Struttura Tecnica
- d) i Revisori dei Conti;

## Titolo IV

### L'Assemblea dei Soci

**Art. 8.** - L'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata una volta l'anno su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in località da indicarsi nell'avviso di convocazione, per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, sul programma di attività annuale e relativo bilancio preventivo e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci via e-mail. L'assemblea dei soci inoltre:

- a) elegge ogni quattro anni il Presidente Onorario;
- b) elegge ogni due anni il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e la relazione generale sull'attività svolta nell'esercizio precedente;
- d) approva il programma generale, progetti specifici di attività e il bilancio preventivo per il nuovo esercizio;
- e) delibera la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica;
- f) approva eventuali modifiche di Statuto o di Regolamento interno dell'associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- g) approva l'eventuale istituzione di sedi territoriali e commissioni tematiche di lavoro, stabilendo finalità e modalità di funzionamento; ratifica le adesioni dei soci alle sedi e alle commissioni e nomina per ciascuna un coordinatore responsabile che resta in carico fino al rinnovo della cariche sociali;
- i) delibera sull'ammissione o decadenza di nuovi soci;
- j) fissa le quote sociali previste dall' Art. 5 del presente Statuto.

**Art. 9.** - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario in prima convocazione la metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

**Art. 10.** - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

**Art. 11.** - L'assemblea è presieduta dal Presidente e elegge tra i soci presenti un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

**Art. 12.** - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti. L'assemblea straordinaria può deliberare:

- sullo scioglimento dell'associazione;
- sulle proposte di modifica dello Statuto associativo;
- su ogni argomento straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25% dei suoi componenti;

**Art. 13.** - Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

## Titolo V Il Comitato Scientifico

**Art. 14** - Il Comitato Scientifico è costituito dai membri del Comitato dei Garanti che hanno costituito l'associazione. Nuovi membri del Comitato Scientifico sono proposti dal Consiglio Direttivo all'assemblea sulla base dei seguenti criteri:

- essere autorevolmente rappresentativi, in campo scientifico e culturale di una delle discipline di pertinenza dell'associazione;
- presentare un curriculum scientifico coerente con gli scopi dell'associazione;
- fornire la disponibilità per il referaggio dei testi da pubblicare sulla rivista;
- fornire la disponibilità per l'organizzazione e il coordinamento di convegni, seminari, commissioni di lavoro, testi collettanei;
- fornire contributi al sito web e alla rivista dell'associazione.

**Art. 15** - Il Comitato Scientifico, che comprende studiosi internazionali, non ha limiti di numero e include membri cooptati per chiara fama, anche se non iscritti all'associazione.

**Art. 16** - Il Comitato Scientifico può essere convocato in occasione dell'Assemblea dei Soci o delle riunioni del Consiglio Direttivo; esso viene consultato per questioni rilevanti dal punto di vista scientifico, per orientare le tematiche dei convegni e della rivista dell'associazione.

Il Comitato Scientifico che ha una funzione eminentemente culturale, non ha ruoli deliberativi, né operativi.

## Titolo VI Il Consiglio Direttivo

**Art. 17** - Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da 8 a 14 membri oltre al Presidente.

Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'Atto Costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato..

**Art. 18** - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e ha poteri di ordinaria e straordinaria gestione e amministrazione che non siano per legge o dal presente statuto riservati all'Assemblea. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi su convocazione del Presidente o su domanda di almeno 3 membri. Le riunioni del Consiglio sono valide solo se sono presenti almeno 6 dei consiglieri. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

**Art. 19** - Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- b) elabora il bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- c) propone ed elabora progetti e programmi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea stessa;
- d) convoca l'Assemblea dei Soci e delibera sull'ammissione dei soci;
- e) discute ed elabora il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) cura la gestione dell'associazione provvedendo a definire l'importo delle quote annue di

associazione, alla riscossione dei contributi, a decidere sugli investimenti patrimoniali al pagamento delle obbligazioni contratte e alla riscossione dei crediti;

g) fornisce indirizzi per la gestione del sito web; della rivista internazionale e delle relazioni internazionali; le collaborazioni con i terzi e le relative norme e modalità;

h) predispone l'eventuale Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

**Art. 20** - Il Consiglio Direttivo può nominare e avvalersi di una Struttura Tecnica, i cui componenti, gli eventuali compensi e le modalità di funzionamento sono individuati dal Consiglio Direttivo stesso e approvati dall'Assemblea;

**Art. 21** - La Struttura Tecnica svolge le funzioni di segreteria e amministrazione, predispone il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo delle attività dell'associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo che lo trasmette all'Assemblea dei Soci per ratifica. La Struttura Tecnica comprende le funzioni di tesoreria.

**Art. 22.** - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei consiglieri.

## Titolo VII **Il Presidente**

**Art. 23** - Il Presidente sovrintende all'attività dell'associazione e in tale qualità:

a) rappresenta l'associazione in tutti gli atti civili e giudiziari e nei rapporti tanto con i soci quanto con terzi e con le autorità;

b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, formula l'ordine del giorno per le sedute di entrambi;

d) stipula accordi, contratti, programmi di ricerca con enti pubblici e privati; e firma gli Atti dell'associazione;

e) propone al Consiglio Direttivo la nomina la Struttura Tecnica con funzioni di esecutività tecnica degli atti del Consiglio Direttivo stesso, dell'assemblea e di tesoreria

f) ha facoltà di deliberare in caso di necessità o urgenza informandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva;

g) dispone quanto altro occorra per l'ordinario funzionamento dell'associazione.

**Art. 24** - Il Presidente viene eletto ogni due anni dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei presenti; contestualmente possono eletti anche uno o due Vice-Presidenti che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impedimento.

**Art. 25** - Chi per più di un mandato abbia svolto le funzioni di Presidente può essere nominato dall'Assemblea generale dei Soci Presidente Onorario, con diritto di prendere parte alle sedute del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo.

## Titolo VIII **Revisori dei Conti**

**Art. 26** - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti eletti dall'Assemblea, che restano in carica due anni e non possono essere rieletti più di una volta. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente. Il Collegio vigila sulla gestione economica e finanziaria della Società e presenta all'Assemblea una relazione sui bilanci annuali. Ha facoltà di richiedere alla Struttura Tecnica con funzioni di tesoreria verifica delle scritture contabili e di cassa.

## Titolo VIII **Patrimonio-esercizio sociale**

**Art. 27** - Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, al netto delle spese sostenute per la gestione dell'associazione, dai beni e dalle attività dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti e contributi da accordi e contratti con enti pubblici o privati, la cui accettazione è subordinata a delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

**Art.28** - L'esercizio sociale decorre dal 1 novembre al 31 ottobre di ogni anno.

**Art. 29** - La durata della Società dei territorialisti/e è illimitata.

Il suo scioglimento può essere effettuato dietro deliberazione dell'assemblea secondo le modalità definite dall'art.13.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa avvenuto, il patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Art. 30** - Mediante apposito Regolamento sono fissate le modalità generali di funzionamento dell'associazione nelle sue varie attività, nonché quelle per l'assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale occorrente per le sue esigenze. Per quanto non previsto dal Regolamento spetta al Consiglio Direttivo prendere di volta in volta le necessarie deliberazioni.

**Art. 31** - Qualora si intenda modificare lo Statuto, in tutto o in parte, il Presidente della Società sottopone le necessarie proposte ad una Assemblea Generale straordinaria dei Soci previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Per l'approvazione occorre il voto dei due terzi dei Soci presenti di persona o per delega all'Assemblea stessa.

**Art 32** - L'Associazione ha un proprio logo che, riprodotto nel foglio allegato 1, fa parte integrante del presente Statuto, costituisce segno distintivo dell'associazione medesima e verrà utilizzato in ogni attività e/o pubblicazione attinente alla vita sociale.

**Art. 33** - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.